



PARERE MOTIVATO
n.49 del 18 Aprile 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale n. 10 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione “ex campo sportivo”. Comune di Eraclea (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 18 Aprile 2018 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2018 prot. n.143506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Eraclea con nota prot. n. 820 del 12.01.2018 acquisita al protocollo regionale al n. 13451 del 12.01.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale n. 10 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione "ex campo sportivo";

CONSIDERATO CHE con nota prot n. 32885 del 26.01.2018 l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

PRESO ATTO CHE il Comune di Eraclea con nota pec acquisita al prot. regionale n. 118714 del 28.03.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.578 del 21.02.18 assunto al prot. reg. al n.71496 del 23.02.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 12.02.18 assunto al prot. reg. al n.65413 del 20.02.18 del Comune di Jesolo;
- Parere n.15656 del 27.02.18 assunto al prot. reg. al n.76761 del 27.02.18 di Veritas;
- Parere n.21188 dell'1.03.18 assunto al prot. reg. al n.80957 dell'1.03.18 di ARPAV;
- Parere n.328 del 2.03.18 assunto al prot. reg. al n.82768 del 5.03.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 18/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la presente verifica riguarda una variante urbanistica per la riqualificazione di un ambito, un tempo occupato da campo sportivo e aree pubbliche, situato nel centro urbano di Eraclea Mare. La variante al Piano degli Interventi, prevede l'inserimento di nuove attività residenziali turistiche, sulla base dell'attuazione di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004, attraverso la modifica delle attuali destinazioni d'uso presenti. L'intervento in oggetto ricade tra le vie Livenzuola e Magnolie in Eraclea Mare. L'ambito comprende un campo sportivo ora dismesso, un'area verde e parte di via Magnolie. La destinazione d'uso è esclusivamente residenza turistica. La superficie territoriale dell'ambito corrisponde a 12.840 mq (comprensivi della viabilità pubblica) e la volumetria massima assentibile è di 10.245 mc. La variante in oggetto, corredata da specifica scheda norma, prevede la realizzazione di un villaggio residenziale con spazi aperti dedicati alla mobilità ed edifici polifunzionali. Gli interventi privati riguardano, appunto, il villaggio residenziale, composto da otto corpi di fabbrica (per un totale di 54 appartamenti), i quali raggruppano una zona a verde con piscina e area polifunzionale; gli interventi pubblici consistono,



in un grande parcheggio ad uso pubblico posto ad Ovest, un parcheggio pubblico lungo via Livenzuola e un collegamento alla Piazza Livenzuola con percorso ciclopedonale.

Si evidenziano alcune criticità, relativamente alla matrice suolo-sottosuolo, traffico veicolare e conseguentemente matrice rumore, anche in termini cumulativi, le quali necessitano di un maggior approfondimento, come del resto evidenziato anche nei pareri espressi dalle autorità ambientali consultate.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 18 aprile 2018, dalla quale emerge che relativamente alla Variante parziale n. 10 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione denominato "ex campo sportivo", il Rapporto Ambientale Preliminare venga integrato relativamente alla matrice suolo-sottosuolo, traffico veicolare e conseguentemente matrice rumore, anche in termini cumulativi, le quali necessitano di un maggior approfondimento, come del resto evidenziato anche nei pareri espressi dalle autorità ambientali consultate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO HA RITENUTO

che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante parziale n. 10 al Piano degli Interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione "ex campo sportivo" del Comune di Eraclea, debba venga integrato relativamente alla matrice suolo-sottosuolo, traffico veicolare e, conseguentemente, matrice rumore, anche in termini cumulativi, le quali necessitano di un maggior approfondimento, come del resto evidenziato anche nei pareri espressi dalle autorità ambientali consultate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 3 pagine